

Sua Eccellenza Voislav Antonievitch, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario;

I quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

REGIME DOGANALE

Art. 1. — Il territorio di Zara, sebbene si trovi sotto la sovranità del Regno d'Italia, non è compreso nel territorio doganale di detto Regno.

L'Italia s'impegna a non stabilire nessun diritto speciale sulla esportazione delle merci destinate al territorio di Zara, nè proibizioni o restrizioni riguardanti tali esportazioni.

Art. 2. — Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna a non adottare alcuna misura eccezionale contro le esportazioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimentari di qualsiasi genere.

In ogni caso, i diritti o altre tasse d'esportazione, le proibizioni o altre restrizioni che potessero essere adottate nei riguardi delle esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti indicati nell'elenco qui annesso (allegato A), in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno i cui limiti sono segnati nel piano qui annesso (allegato B).

Art. 3. — I prodotti indicati qui appresso, provenienti e originari dal territorio di Zara e destinati ad essere consumati nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni menzionata nell'articolo 2 saranno ammessi all'entrata nella suddetta zona, in esenzione da ogni diritto doganale o da tasse di qualsiasi specie:

Fieno; paglia; erbe per l'alimentazione del bestiame; foglie secche; piante vive; legumi freschi; legno in tronchi grezzi; legna da ardere; carbone di legna; sansa disseccata; panelli ed altri residui di grani e di frutti oleosi torchiati; ceneri da lisciva; ingrassi; feccia di vino; vinacce; spazzature; limi; prodotti della macinazione dei cereali importati temporaneamente dalla suddetta zona di frontiera per essere macinati nel territorio di Zara, tenuto conto della percentuale di rendimento; carne in quantità non superiore a dieci chili; farina di cereali e di legumi in quantità non superiore a dieci chili; pane e paste alimentari in quantità non supe-